

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 28/2023

del 3 febbraio 2023

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2023/2303]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del protocollo 31, le parti contraenti incoraggiano l'opportuna cooperazione tra le organizzazioni, le istituzioni e gli altri organi competenti nei rispettivi territori, quando ciò contribuisca al potenziamento e all'espansione della cooperazione, in particolare nelle materie incluse nelle attività del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop).
- (2) È opportuno prorogare la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE per ricomprendervi il regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (3) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché dal 1° gennaio 2023 tale cooperazione prorogata possa continuare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel protocollo 31 dell'accordo SEE, l'articolo 4, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

"a) A decorrere dal 1° gennaio 2023 gli Stati EFTA partecipano alle attività derivanti dall'atto dell'Unione seguente:

— **32019 R 0128:** Regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 90).

b) Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.

c) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al consiglio di amministrazione del Cedefop.

d) In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo del Cedefop.

e) In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, nei confronti del proprio personale il Cedefop considera le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.

f) Il Cedefop ha personalità giuridica. Gode in tutti gli Stati delle Parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti.

⁽¹⁾ GU L 30 del 31.1.2019, pag. 90.

